

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE "CIVILTA' ROMANA"

ARTICOLO 1) - COSTITUZIONE, NORMATIVA DI RIFERIMENTO, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

E' costituita su iniziativa dei soci fondatori l'Associazione culturale "CIVILTA' ROMANA". Si tratta di una libera Associazione a sfondo prettamente culturale, apartitica e apolitica, a partecipazione libera e democratica, che non rappresenta alcuna fazione sociale, religiosa o di pensiero; L'Associazione è senza alcuno scopo di lucro ed è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e seguenti del codice civile, nonché del presente Statuto. L'Associazione ha la propria sede legale in Roma. L'Associazione viene costituita con una durata di 50 anni dalla data dell'atto di costituzione. Al termine della durata, gli associati riuniti in assemblea straordinaria potranno deliberare liberamente sul rinnovo in termini di durata.

ARTICOLO 2) - GLI SCOPI

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

a) Promuovere la cultura e la storia romana mediante lo studio, la sperimentazione e la ricerca storica nell'ambito della civiltà romana, con particolare riferimento all'epoca imperiale della dinastia Giulio - Claudia;

b) Tutelare e valorizzare i beni, gli scenari e le cose di in-

teresse storico ed artistico inerenti il periodo romano, attraverso il ricorso ai processi ed alle metodologie dell'archeologia sperimentale qui intesa come: Ricostruzione fedele, secondo le più attuali ed accreditate fonti storiche e i più recenti ritrovamenti archeologici, di armi, armature, vestiario, attrezzatura, ordini, formazioni belliche, ruoli, addestramento, riti, ed organizzazione militare dell'esercito romano; Ricostruzione e sperimentazione delle tecniche di combattimento, attraverso l'utilizzo delle armi e delle macchine da guerra e delle metodologie di organizzazione dei castra, rievocazione di battaglie e cerimonie militari; Munera, dunque combattimenti ed esibizioni dei gladiatori (Reziari, Mirmilloni, Traci, Secutores, Provocatores), che, coordinati dal Doctor si dedicano anche all'insegnamento alle scolaresche dell'arte gladiatoria; Studio e rievocazione dei riti sacri e delle cerimonie religiose legati ai diversi culti presenti nell'antica Roma; Ricerca e ricostruzione degli usi e costumi della vita civile, economica, ludica, artistica e politica dell'antica Roma (popolo, mercanti, cucina, spettacoli teatrali, Senato, patriziato, ecc.).

c) Divulgare, mediante accurate esposizioni didattiche sia in sede che al di fuori di essa e coinvolgenti dimostrazioni pratiche, le varie tematiche dell'Associazione legate al periodo storico trattato, comunicando così al piccolo e grande pubblico, nel modo più semplice ed intuitivo, le scoperte e rico-

struzioni in ambito storico ed archeologico nonché la passione che ogni membro dell'Associazione ha per il "mondo romano" e contribuendo così alla crescita del loro interesse per la storia di questo periodo;

d) Costruire un "laboratorio didattico" appositamente progettato per il pubblico dei giovanissimi al fine di incrementare la loro conoscenza delle arti e dei mestieri che appartengono alla storia di Roma (mosaici, tessitura, manifattura, acconciatura, cucina, metallurgia, poesia, musica, scrittura, ecc.);

e) Presenziare alla presentazione di libri, congressi, seminari ed eventi culturali e mediatici legati alla Storia di Roma (documentari televisivi, ecc.);

f) Collaborare con enti ed istituzioni culturali, archeologiche, universitarie, museali e di ricerca, ma anche con scuole sia locali che nazionali ed internazionali per scopi didattici, dimostrativi e di promozione culturale legati alla civiltà romana;

g) Promuovere, e supportare con la propria partecipazione gratuita, l'attività di raccolta fondi condotta da Enti riconosciuti per scopi benefici o umanitari;

h) Organizzare incontri e visite sia culturali che di studio in siti di interesse storico in linea con le finalità associative;

i) Diffondere in generale la cultura della civiltà romana nel

mondo;

j) Ampliare la conoscenza della cultura, della letteratura, delle arti (pittoriche, musicali, statuarie, architettoniche, ecc.), della gastronomia, della società in genere della civiltà romana del periodo Giulio - Claudio, attraverso contatti e confronti fra persone, enti, imprese, istituzioni ed associazioni;

k) Allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti, ricercatori e docenti universitari, in campo archeologico e storico-letterario coinvolgendoli nelle attività sociali affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura romana come un bene per la storia occidentale e le sue radici sociali e culturali;

l) Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali comuni assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

m) Organizzare e partecipare ad attività ricreative e ludiche, formative, sportive ed artistiche connesse alle finalità sociali;

n) Porsi come punto di riferimento per quanti, appassionati della storia romana e della ricostruzione e rievocazione storica e rappresentanti del mondo accademico e di ricerca, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della rievocazione storica un proprio ambito di impegno.

Parte fondante delle finalità associative sarà l'archeologia sperimentale e il coinvolgimento di esperti e professionisti del settore archeologico, storico e letterario che vorranno prestare la loro opera e le loro conoscenze per i fini dell'Associazione. L'Associazione potrà altresì essere promotrice di movimenti, comitati e gruppi anche con altra sigla distintiva, miranti a realizzare gli scopi in ambiti determinabili di volta in volta.

ARTICOLO 3) - LE ATTIVITA' SOCIALI

L'Associazione CIVILTÀ ROMANA, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività sociali ed in particolare: attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, spettacoli teatrali, corsi per giovani ed adulti inerenti l'oggetto sociale, fornire patrocinio; lezioni di Storia e di Latino: sia all'interno dell'Associazione che all'esterno di essa; attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per i propri soci e non, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca connessi alla civiltà romana imperiale e del primo principato; attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, del sito internet e dei social network; può contrarre concessioni e stipulare convenzioni a carattere temporaneo e permanente con lo Stato e tutte le sue istituzioni, dirette e/o indirette, in senso lato e con

qualsiasi ente pubblico/privato; attività ludiche e sportivo-ricreative connesse alle finalità associative; ogni altra attività che sia in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi associativi. In via sussidiaria e non prevalente l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali. Tutte le attività dell'Associazione e le sue finalità sono e restano comunque ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e sono rispettose dei diritti inviolabili della persona.

ARTICOLO 4) - GLI OBIETTIVI

L'Associazione si prefigge i seguenti obiettivi in linea con gli scopi e le finalità dello suo statuto: Organizzare e partecipare ad Eventi nazionali ed internazionali legati alla ricostruzione e rievocazione storica ed alla sperimentazione archeologica di epoca romana; Organizzare e partecipare ad eventi culturali in collaborazione con Enti e Istituzioni pubbliche e private (musei, sovrintendenze, università, associazioni storiche ed archeologiche, ecc.) ed Enti Locali legati alla ricostruzione e rievocazione storica e promozione territoriale; Collaborare con Enti militari nazionali che siano interessati alla Rievocazione storica romana; Collaborare con altri gruppi di ricostruzione e rievocazione storica, nazionali ed internazionali, per la realizzazione e partecipazione di eventi di sperimentazione e ricostruzione legati alle tematiche ed all'epoca trattati dall'Associazione; Fornire la propria con-

sulenza e opera per documentari storici ambientati nel periodo storico trattato dall'Associazione; Fornire i musei archeologici e le eventuali mostre temporanee inerenti i temi espositivi della Storia romana di materiale, attrezzature, armi, vestiario ed altro per scopi espositivi e divulgativi, compresa la presenza dei propri associati; Costruire un Castrum permanente in luogo adatto per le conseguenti attività di ricostruzione, di rievocazione, didattica e di sperimentazione archeologica.

ARTICOLO 5) - PARTECIPAZIONE AD ALTRE ASSOCIAZIONI

L'Associazione si prefigge il compito di cooperare con tutte le organizzazioni e le istituzioni non necessariamente aventi scopi analoghi. È espressamente prevista la possibilità per l'Associazione di partecipare ad altre associazioni, organizzazioni, fondazioni, istituti di ricerca, consorzi, università, organismi ed enti in senso lato, nazionali ed internazionali, pubblici e privati di qualsiasi genere.

ARTICOLO 6) - REGOLAMENTO INTERNO

Le norme di funzionamento e di comportamento dell'Associazione e degli associati sono stabilite, oltre che sommariamente nel presente Statuto, anche nel "Regolamento Interno". Il primo regolamento interno è redatto dal Consiglio Direttivo e controfirmato dai soci fondatori. Eventuali modifiche, integrazioni e cancellazioni saranno proposte dal consiglio direttivo in sede di assemblea ordinaria.

ARTICOLO 7) - I SOCI

L'Associazione culturale CIVILTA' ROMANA è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono Soci le persone o enti, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo, che siano in regola con il versamento della quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso. La quota associativa così come qualunque tipo di contributo associativo, non sono rivalutabili né trasferibili per atto tra vivi, ma solo per successione a causa di morte. Le quote o il contributo associativo è soggetta a rivalutazione annuale dal Consiglio Direttivo. I soci si distinguono in: Soci fondatori; Soci ordinari; Soci onorari. Il Consiglio Direttivo può, ove si rendesse necessario, istituire altre Categorie di soci. La suddivisione dei soci nelle predette categorie di Soci non costituisce deroga a quanto disciplinato alla lettera c) dell' art. 5 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in ordine alla disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Il suddetto art. 5 lettera c) del D.Lgs 460/1997, si ha qui per integralmente riportato. E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita associativa, che in ogni caso non può avere carattere di predeterminazione. Gli associati devono essere maggiorenni per avere il diritto di voto per l'approvazione e

le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ARTICOLO 8) - SOCI FONDATORI

Sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono elettori ed eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità salvo loro recesso. Vengono iscritti nel libro dei soci con titolo di fondatore dal Collegio Direttivo.

ARTICOLO 9) - SOCI ORDINARI

Sono soci ordinari i singoli che per la loro attività possono attivamente partecipare alla vita dell'associazione e che possono dare alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi associativi. L'ammissione a socio ordinario è subordinata al parere favorevole del Consiglio Direttivo espresso all'unanimità ed alla presentazione di un socio fondatore o di un socio ordinario. Hanno diritto di voto, sono elettori ed eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Vengono iscritti nel libro dei soci con titolo di ordinario dal Collegio Direttivo.

ARTICOLO 10) - SOCI ONORARI

Si tratta delle persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito o contribuiscono in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alle attività dell'Associazione. Hanno diritto di voto, sono elettori ed

eleggibili alle cariche sociali. Hanno carattere onorifico e sono esonerati dal versamento delle quote annuali. Vengono iscritti nel libro dei soci con titolo onorario dal Collegio Direttivo.

ARTICOLO 11) - DOMANDA DI AMMISSIONE

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli del presente Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. La domanda di ammissione deve essere redatta per iscritto su apposito modulo fornito dall'Associazione e debitamente compilato in ogni sua parte e corredata da: Fotocopia di idoneo documento di riconoscimento; Fotocopia di Eventuale permesso di soggiorno; Eventuale presentazione firmata da un socio regolarmente iscritto; Dichiarazione al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione; Liberatoria per l'utilizzo della propria immagine (foto, filmati) da parte dell'Associazione; eventuali dichiarazioni sostitutive previste dalla legge e dalla normativa vigente.

L'ammissione così compilata verrà sottoposta al vaglio ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo. L'eventuale esito positivo darà titolo alla qualifica di socio ordinario.

L'affiliazione sarà completata solamente al versamento della quota annuale (tesseramento) a seguito del quale verrà rila-

sciata la tessera associativa. L'affiliazione ha durata annuale e deve essere rinnovata ad inizio di ciascun anno sociale, coincidente con l'anno solare, con il semplice versamento della quota sociale (tesseramento). Non è prevista altra forma e/o modalità di rinnovo. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri. Il numero dei soci effettivi è illimitato.

ARTICOLO 12) - DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle Norme del "Regolamento Interno".

ARTICOLO 13) - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per:

- a) automaticamente per mancato rinnovo del pagamento della quota annuale entro il primo bimestre di ciascun anno solare;
- b) recesso;
- c) espulsione;

d) decesso.

I soci decaduti per mancato rinnovo dell'adesione potranno, per mezzo di domanda, essere riammessi pagando una nuova quota d'iscrizione.

Ciascun iscritto può recedere in qualsiasi momento dalla propria posizione di Socio. Il Socio che intende recedere deve comunicare la propria dichiarazione di recesso al Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata, almeno un mese prima della scadenza dell'anno solare. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro dei soci.

L'espulsione di un socio può essere adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, per i seguenti motivi:

a) comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione o con le norme del presente statuto ovvero con lo spirito e le finalità dell'Associazione, ovvero offenda il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori;

b) infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell'Associazione;

c) aver arrecato volontariamente danni morali o materiali all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'espulsione o alla sospensione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di re-

plica. I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento del Consiglio, il ricorso verrà esaminato dal Collegio dei probiviri entro trenta giorni, che giudicherà definitivamente a maggioranza. Il Socio receduto o espulso o gli eredi o legatari del Socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote associative e degli altri contributi eventualmente versati all'Associazione; più in generale, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Per quanto non previsto si applica quanto disposto dall'Art.24 C.C..

ARTICOLO 14) - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai proventi derivanti dall'attività istituzionale esercitata;
- c) da beni mobili o immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) da eventuali erogazioni liberali di persone fisiche società ed enti, donazioni e lasciti;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ARTICOLO 15) - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E' fatto assoluto vietato distribuire, anche in modo indiret-

to, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 16) - BILANCIO E GESTIONE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il Bilancio dell' esercizio corredato dal rendiconto economico e finanziario da sottoporre all' approvazione dell' Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell' Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: il 10% al fondo di riserva; il rimanente a disposizione per le iniziative sociali e per nuove attrezzature e beni mobili che siano strettamente strumentali al raggiungimento degli scopi statutari.

ARTICOLO 17) - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci; il Consiglio direttivo; Il Presidente, il Collegio dei revisori; il Collegio dei probiviri.

ARTICOLO 18) - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1) I soci sono convocati dal Presidente del Consiglio Direttivo su deliberazione del Consiglio stesso almeno una volta l'anno mediante affissione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nei locali dell'Associazione, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.

La convocazione dell'assemblea può essere comunicata ai soci anche con lettera e/o posta elettronica (e-mail) spedita almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della riunione ed eventuale seconda convocazione, che può essere fissata nello stesso giorno della prima, almeno un'ora dopo.

L'assemblea deve essere convocata anche quando, su domanda motivata, ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio conferendogli delega scritta; nessun socio può rappresentare più di due soci. Ogni socio ha diritto ad un voto secondo quanto previsto dall'art. 2532 2° comma C.C. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

2) L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.

L'Assemblea deve essere convocata con l'indicazione dell'Or-

dine del Giorno proposto. Le assemblee ordinaria e straordinaria sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza, anche per delega scritta, di almeno la metà dei soci aventi diritto di intervento e di voto. In seconda convocazione, le assemblee ordinaria e straordinaria sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Nelle assemblee ordinarie e straordinarie le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. Nelle assemblee straordinarie convocate al fine di modificare lo Statuto o per sciogliere l'Associazione e devolvere il fondo comune, le delibere sono prese con il voto di almeno i tre quarti dei presenti.

3) L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sulla nomina dei componenti il Consiglio direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su tutto quello che le compete per legge o statuto.

4) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di associazione. Possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri.

5) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 19) - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1) L'amministrazione dell'Associazione è affidata ad un consiglio direttivo composto di 11 membri eletti dall'assemblea, che durano in carica tre anni. I consiglieri sono rieleggibili. Il Consiglio nomina in seno ad esso un Presidente, il quale ha la rappresentanza legale dell' Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 5 dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per redigere il bilancio consuntivo e preventivo e per determinare l'ammontare della quota sociale. Le deliberazioni sono valide se assunte, in presenza della maggioranza dei membri del Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto da tutti i partecipanti.

2) Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell' Associazione. Esso può procedere alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone corrispettivi e/o rimborsi e compila il Regolamento per il funzionamento dell' Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. In particolare il consiglio direttivo ha il compito e la facoltà di:

a) convocare l'Assemblea ed eseguire ed applicare le sue deci-

sioni;

b) redigere e proporre all'Assemblea le modifiche statutarie e regolamentari;

c) predisporre i regolamenti interni, redigere il bilancio di previsione ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, deliberare a maggioranza sulla stesura del bilancio annuale e sui progetti dell'attività culturale per l'anno successivo;

d) redigere i programmi delle attività sulla base delle indicazioni e delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

e) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, vigilando sull'attività del Presidente;

f) deliberare sulle domande di ammissione e di riammissione dei soci, sulle sanzioni e sulla eventuale decadenza o radiazione di associati;

g) adottare i provvedimenti di sospensione ed altri eventuali provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti;

h) stabilire la quota associativa annuale e la misura degli eventuali contributi dovuti dagli associati;

i) favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione;

j) determinare la sede sociale e disporre l'organizzazione, trasferire in altro luogo la sede dell'Associazione, nonché aprire nuove sedi operative ovvero siti Internet;

k) coadiuvare il Presidente nella conduzione della vita asso-

ciativa, potendo i singoli membri ricevere deleghe per settori di attività, restando sempre attribuite al Presidente la rappresentanza esterna ed il potere di firma;

3) Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

4) Le deliberazioni saranno comunicate ai soci attraverso l'uso di strumenti informatici e telematici idonei per tali comunicazioni, quali a titolo esemplificativo la posta elettronica e gli SMS, ai recapiti forniti dai soci all'atto di iscrizione, ed inserite nel sito Internet dell'associazione.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, l'astensione dalla votazione sarà considerata come voto negativo; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 20) - PRESIDENTE

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri dello stesso. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.

Il Presidente dirige l'attività dell'associazione e può compiere ogni atto di ordinaria e/o straordinaria amministrazione che possa essere, direttamente e/o indirettamente, opportuno o soltanto utile al raggiungimento dello scopo associativo. In caso di sua assenza o impedimento può delegare un altro Consigliere o il Segretario, oppure può nominare procuratori speciali ex art. 2209 c.c., con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti.

2) Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, che entrambi presiede, firmandone i relativi verbali, e ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico e unitario dell'attività dell'Associazione; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

3) Il Presidente sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti. È autorizzato a riscuotere da Enti Pubblici e Privati contributi di ogni natura, rilasciandone quietanza; è altresì autorizzato a effettuare pagamenti per i beni acquistati e per i servizi ricevuti dall'Associazione e a determinare le quote suppletive per l'utilizzazione di determinati servizi o per la partecipazione a determinate attività.

4) Il Presidente attribuisce, su proposta del Consiglio Direttivo, gli incarichi e le competenze all'interno di eventuali Gruppi di interesse specifico e nomina il Segretario.

5) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalla elezione di questi; di tali consegne deve essere redatto verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio direttivo alla sua prima riunione.

E' il titolare del trattamento dei dati sensibili a norma delle leggi vigenti in materia; non può mai chiedere finanziamen-

ti, prestiti, mutui pegni, ipoteche, o qualsiasi altra forma di finanziamento e prestare fidejussioni o garanzie reali o personali a nome e per conto dell'Associazione; non ha alcun potere di richiedere e sottoscrivere forme di finanziamento ad alcun titolo.

ARTICOLO 21) - IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente (almeno semestralmente) la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Dura in carica tre anni.

ARTICOLO 22) - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide: insindacabilmente ed esclusivamente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di sospensione ed espulsione e sui dinieghi di ammissione; come collegio arbitrale su eventuali controversie insorte tra l'Associazione e gli associati entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta avvenuta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo fax. Le decisioni del collegio dei probiviri saranno prese in modo irrituale inappellabili, fatto salvo il ricorso alla magistratura ordinaria.

ARTICOLO 23) - CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. Al Presidente, al Segretario e ai membri del Consiglio Direttivo potrà eventualmente spettare un compenso, su delibera del Consiglio Direttivo stesso da ratificare in sede di assemblea annuale. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dai soci incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell' Associazione.

ARTICOLO 24) - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio è deliberato solamente dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti gli associati regolarmente iscritti al momento nel libro dei soci. Sono altresì cause di scioglimento ed estinzione dell'Associazione: la scadenza del termine di durata eventualmente fissato dallo statuto; il venir meno di tutti gli associati. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad altra Associazione o ente con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662. L'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina altresì uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che re-

sidua dalla liquidazione stessa.

ARTICOLO 25) - MODIFICHE STATUTARIE

Il presente statuto è modificabile dall'assemblea straordinaria con la presenza almeno di tre quarti dei soci e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana. Le variazioni statutarie imposte da futura legislazione civile o fiscale possono essere deliberate dal Consiglio direttivo e presentate, per la ratifica, alla prima Assemblea.

ARTICOLO 26) - POLIZZA ASSICURATIVA

L'Associazione, attraverso il Consiglio Direttivo ed a firma del suo Presidente, provvede annualmente ed obbligatoriamente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa a favore dei soci e degli aderenti nonché per la responsabilità civile verso terzi contro gli infortuni connessi alle attività prestate, affinché questa possa concretamente operare. Tale requisito, pertanto, è indispensabile anche ai fini della iscrizione nel registro regionale. Laddove si ritenesse opportuno, il Consiglio Direttivo, ovvero il Presidente potranno sottoscrivere ulteriori polizze assicurative per la copertura di rischi e responsabilità per eventi o servizi o attività specifici e contingenti anche temporanei.

ARTICOLO 27) - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere viene eletto qua-

le foro competente quello di Roma.

ARTICOLO 28) - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente
statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice ci-
vile e nelle leggi italiane vigenti in materia.